

Direzione Regionale Toscana
Settore Servizi Regionali ai Contribuenti
Ufficio Sospensioni e Discarichi

Gentile

[Redacted]

a mezzo racc. AR

Siena, 14/04/2022
Prof. n. 2022/2020921

Oggetto: Sospensione legale della riscossione – Sua dichiarazione protocollo N. 2010793 del 13/4/2022.

La informiamo che non potremo dare corso alla Sua dichiarazione per la sospensione legale della riscossione relativa alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio n. 06675202200010037167 del 25/3/2022 (da noi ricevuta il 13/4/2022), poiché estranea all'ambito applicativo delle disposizioni che regolano tale sospensione, puntualmente delineato dall'art.1, commi 537 e seguenti della legge n. 228/2012.

Nello specifico, a tenore dell'art.1, comma 538, della citata legge, la dichiarazione in richiamo può essere presentata "a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario". La comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, al contrario, non è qualificabile, per sua natura, atto della riscossione e, tanto meno, atto della procedura cautelare/esecutiva.

La comunicazione a Sue mani reca, peraltro, le indicazioni da seguire, ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021, "per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità". Ciò, dando notizia, in pari tempo, all'Agenzia delle entrate-Riscossione di tale adempimento, accedendo all'Area Riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Distinti saluti.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Servizi Regionali ai Contribuenti
Sospensioni e Discarichi

